



Milano, 03 maggio 2017

A tutti i Sigg.ri Clienti

Loro Sede

**CIRCOLARE N. 16/2017**

### **DEFINIZIONI LITI FISCALI PENDENTI**

La sanatoria per le liti pendenti prevista dal D.L. n. 50/2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2017, all'art. 11 prevede la possibilità di chiudere taluni contenziosi tributari beneficiando, analogamente a quanto previsto per la rottamazione dei ruoli, dello sconto totale sulle sanzioni collegate al tributo e sugli interessi di mora ex art. 30 D.P.R. 602/73.

#### **Oggetto**

Possono essere definite le controversie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, anche a seguito di rinvio, e presso la Corte di Cassazione.

È necessario che il ricorrente si sia costituito nel giudizio di primo grado entro il 30/12/2016 e che alla data di adesione alla sanatoria non sia intervenuta sentenza definitiva.

Sono escluse le controversie concernenti, anche parzialmente:

- risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea;
- IVA riscossa all'importazione;
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

#### **Soggetti ammessi**

Alla sanatoria possono aderire:

- coloro che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio;
- chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

Modalità di accesso e definizione

Entro il 30/09/2017, va presentata un'apposita domanda, esente da imposta di bollo, e vanno pagati:

- tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado;
- gli interessi da tardata iscrizione a ruolo calcolati fino al 60° giorno successivo alla data di notifica dell'atto.

Non si pagano:

- le sanzioni collegate ai tributi;
- gli interessi di mora.

Per ciascuna lite occorre presentare una domanda autonoma.

La definizione ha effetto anche per i coobbligati compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, salvo non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato entro il 24/04/2017.

Sono ammesse solo le Controversie relative esclusivamente:

- agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi: si versa il 40% degli importi in contestazione;
- alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono: nessun importo da versare se il rapporto relativo ai tributi è stato definito anche con modalità diverse dalla sanatoria delle liti pendenti.

### **Versamento degli importi dovuti**

È possibile rateizzare le somme dovute, tuttavia:

- sono ammissibili massimo 3 rate;
- la rateizzazione non è ammessa se le somme dovute non superano i 2.000 Euro;
- il termine di versamento della prima o unica rata è il 30/09/2017 ma, essendo sabato, tale termine scade il **2/10/2017**;
- la prima rata deve essere pari almeno al 40% delle somme dovute;
- la seconda rata scade il **30/11/2017** e non può essere inferiore al 40% delle somme dovute;
- la terza e ultima rata scade il **30/06/2018** ed è pari al 20% delle somme dovute;
- ciascuna controversia richiede un autonomo piano di versamenti.

Se per le somme dovute si è fatto ricorso alla rottamazione dei ruoli, la definizione della lite è ammessa solo unitamente a quella della rottamazione.

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. Se non sono dovuti importi, è sufficiente la presentazione della domanda.

Dalle somme dovute si scomputano i versamenti già effettuati:

- in pendenza di giudizio;
- per effetto dell'adesione alla rottamazione dei ruoli.

Non vengono restituiti eventuali versamenti eccedenti il dovuto per la definizione.

**La definizione delle liti pendenti prevale sulle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24/04/2017 (entrata in vigore della normativa in esame).**

Altresì, qualora gli importi rientrino, in tutto o in parte, anche nell'ambito di applicazione della



definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 ovvero “rottamazione cartelle” (aderendo entro il 21 aprile 2017), ed il contribuente se ne sia avvalso, può il contribuente in ogni caso avvalersi anche di quest’ultima definizione, essendo entrambe le agevolazioni autonome. Peraltro, con riferimento alle liti aventi ad oggetto le sole sanzioni la nuova rottamazione delle liti è più onerosa della rottamazione cartelle.

### **Sospensione delle liti pendenti**

Il contribuente che vuole sospendere la lite oggetto di sanatoria deve fare apposita richiesta al giudice dichiarando di volersi avvalere della definizione delle liti pendenti. La lite viene così sospesa fino al 10/10/2017. Se entro tale data il contribuente deposita copia della domanda e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31/12/2018 e si estingue se, entro tale termine, nessuna delle parti presenta istanza di trattazione. Le spese del processo restano a carico di chi le ha anticipate. Per tutte le controversie definibili, i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data del 24/04/2017, rimangono sospesi fino al 30/09/2017.

L’eventuale diniego della definizione va notificato, entro il 31/07/2018, con le modalità previste per la notifica degli atti processuali ed è impugnabile, entro 60 giorni, innanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Se la definizione della lite è richiesta nelle more del termine per impugnare la pronuncia giurisdizionale, questa può essere impugnata, unitamente al diniego, entro 60 giorni dalla notifica di quest’ultimo e vale anche come istanza di trattazione.

Cordiali saluti